

# RB VITA PENSIONE SERENA

# Sommario

---

## NOTA INFORMATIVA

---

1. INFORMAZIONI RELATIVE ALLA SOCIETÀ
  - 1.1. Denominazione sociale, forma giuridica e indirizzo
2. INFORMAZIONI RELATIVE AL CONTRATTO
  - 2.1. Definizione delle prestazioni assicurate
  - 2.2. Conclusione, decorrenza e durata del contratto
  - 2.3. Premio
  - 2.4. Riscatto e opzioni
  - 2.5. Rivalutazione delle prestazioni
  - 2.6. Modalità di scioglimento del contratto
  - 2.7. Modalità di esercizio della revoca della proposta e del diritto di recesso
  - 2.8. Regime fiscale applicabile al contratto
  - 2.9. Legislazione applicabile al contratto
  - 2.10. Reclami
3. INFORMAZIONI IN CORSO DI CONTRATTO
  - 3.1. Informazioni relative alla Società
  - 3.2. Informazioni relative al contratto
4. INFORMATIVA PRIVACY E SULLE TECNICHE DI COMUNICAZIONE A DISTANZA
  - 4.1. Utilizzo dei dati personali per scopi assicurativi
  - 4.2. Modalità d'uso dei dati

---

## PROGETTO ESEMPLIFICATIVO DELLO SVILUPPO DEI PREMI E DELLE PRESTAZIONI ASSICURATE

---

### CONDIZIONI CONTRATTUALI

---

#### Disciplina del contratto

---

#### Terminologia

---

- |  |                                      |
|--|--------------------------------------|
| Art. 1 - Prestazioni assicurate  | Art. 8 - Riscatto                    |
| Art. 2 - Premio  | Art. 9 - Opzioni in caso di riscatto |
| Art. 3 - Conclusione del contratto                                     | Art. 10 - Cessione, pegno e vincolo  |
| Art. 4 - Clausola di ripensamento                                      | Art. 11 - Beneficiari                |
| Art. 5 - Entrata in vigore   | Art. 12 - Pagamenti della Società    |
| Art. 6 - Mancato versamento del premio:<br>interruzione del piano      | Art. 13 - Tasse ed imposte           |
| Art. 7 - Ripresa del versamento del premio:<br>riattivazione del piano | Art. 14 - Foro competente            |
- 

#### CLAUSOLA DI RIVALUTAZIONE

---

#### REGOLAMENTO DELLA GESTIONE SPECIALE VITARIV

---

# RB VITA PENSIONE SERENA

Piano di risparmio a capitale rivalutabile e a premio annuo costante

(Tariffa R2a 2 RB)

## NOTA INFORMATIVA

La presente Nota Informativa ha lo scopo di fornire al Contraente<sup>1</sup> tutte le informazioni preliminari necessarie per poter conoscere in modo corretto e completo le caratteristiche di RB VITA PENSIONE SERENA - piano di risparmio previdenziale a capitale rivalutabile e a premio annuo costante - che fa parte della più generale categoria delle assicurazioni sulla vita a prestazioni rivalutabili.

In ogni caso il Contraente può ottenere dal proprio intermediario assicurativo di fiducia qualsiasi ulteriore precisazione su RB VITA PENSIONE SERENA prima di sottoscrivere la relativa proposta<sup>2</sup>.

**Nel segnalare che la presente Nota Informativa non è soggetta al preventivo controllo da parte dell'ISVAP - Istituto di Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo - si rende noto che le informazioni in essa contenute, al pari di quelle che potranno essere fornite in corso di contratto, sono regolate da specifiche disposizioni emanate dall'ISVAP stesso.**

### 1. INFORMAZIONI RELATIVE ALLA SOCIETÀ

#### 1.1. Denominazione sociale, forma giuridica e indirizzo

L'impresa assicuratrice - denominata nel seguito "Società" - è:

Rb Vita S.p.A.

con sede legale ed uffici di direzione in Milano (Italia), Corso Italia 23, autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con Decreto Ministeriale del 1° agosto 1979.

### 2. INFORMAZIONI RELATIVE AL CONTRATTO

#### 2.1. Definizione delle prestazioni assicurate

#### Caratteristiche generali del piano

RB VITA PENSIONE SERENA è un piano di risparmio previdenziale che permette di costituire un capitale rivalutabile o, in alternativa, una rendita vitalizia rivalutabile, il cui ammontare è in funzione dell'ammontare del premio<sup>3</sup> scelto dal Contraente e della durata del piano - intendendosi per tale il periodo di versamento del premio - prescelta dallo stesso Contraente.

Oltre all'ammontare del premio e alla durata del piano, il Contraente può scegliere anche la periodicità di versamento del premio, che può essere annuale, semestrale, quadrimestrale o mensile.

#### Prestazioni

RB VITA PENSIONE SERENA (tariffa R2a 2 RB) impegna la Società a corrispondere una prestazione sotto forma di capitale da erogarsi:

- sia in caso di vita dell'Assicurato<sup>4</sup>, mediante richiesta alla Società di liquidazione del valore di riscatto (nei termini e secondo le modalità indicate al successivo punto 2.4.);
- sia in caso di decesso dell'Assicurato in qualsiasi epoca avvenga.

L'ammontare della prestazione è dato dalla somma delle quote di capitale derivanti da ogni singolo premio effettivamente versato.

Detta prestazione viene rivalutata ad ogni anniversario della data di decorrenza in base ad una misura annua di rivalutazione. In ogni caso, la Società garantisce una misura annua di rivalutazione minima della prestazione assicurata pari al 2%, che opera al termine del piano (come meglio precisato al successivo punto 2.5.).

La Società garantisce inoltre, in caso di decesso dell'Assicurato, la rivalutazione della prestazione dovuta per il periodo intercorrente fra la data dell'ultima rivalutazione annua intervenuta e la data del decesso.

Le prestazioni della Società sono garantite a condizione che il Contraente abbia provveduto al pagamento del premio pattuito, che costituisce il corrispettivo della garanzia assicurativa.

#### 2.2. Conclusione, decorrenza e durata del contratto

#### Conclusione

A condizione che il Contraente abbia sottoscritto la proposta - unitamente all'Assicurato, se persona diversa - e pagato il premio pattuito, il contratto si intende concluso al settimo giorno lavorativo successivo alla sottoscrizione della proposta stessa.

<sup>1</sup> Per Contraente si intende il soggetto che stipula il contratto di assicurazione.

<sup>2</sup> Per proposta si intende il documento contenente la richiesta del Contraente di stipulare il contratto di assicurazione con la Società.

<sup>3</sup> Per premio si intende il corrispettivo dovuto dal Contraente alla Società a fronte delle prestazioni assicurate.

<sup>4</sup> Per Assicurato si intende il soggetto sulla cui vita è stipulato il contratto.

<b>Decorrenza</b>	A condizione che sia stato pagato il premio pattuito, le prestazioni assicurate hanno effetto dalle ore 24 del giorno indicato sulla polizza <sup>5</sup> quale data di decorrenza. Tale data viene fissata in corrispondenza del giorno di effettivo incasso del premio da parte della Società.
<b>Durata</b>	<p>Nell'ambito di RB VITA PENSIONE SERENA occorre distinguere fra:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- durata del contratto - intendendosi per tale l'arco di tempo durante il quale sono operanti le prestazioni assicurate - che è vitalizia, vale a dire commisurata alla vita dell'Assicurato;</li> <li>- durata del piano - intendendosi per tale il periodo di versamento del premio - che viene stabilita dal Contraente, ma che non può essere comunque inferiore a 10 anni.</li> </ul> <p>La scelta della durata del piano da parte del Contraente va effettuata in relazione agli obiettivi perseguiti in termini di prestazioni assicurate.</p> <p>In ogni caso, trascorso un anno dalla data di decorrenza, è fatta salva la facoltà del Contraente di chiedere la risoluzione anticipata del contratto e la liquidazione del valore di riscatto (nei termini e secondo le modalità indicate al successivo punto 2.4.).</p> <p>RB VITA PENSIONE SERENA si configura peraltro come un piano di risparmio previdenziale, che esplica la propria funzione solo a medio-lungo periodo: su tale orizzonte temporale, infatti, il Contraente è in grado di ripartire al meglio gli oneri gravanti sul contratto, che decrescono in funzione della durata del piano.</p>
<b>Modalità di versamento del premio</b>	<p><b>2.3. Premio</b></p> <p>L'entità del premio, che viene scelta dal Contraente in relazione alle proprie esigenze in termini di prestazioni assicurate, non può risultare inferiore a 1.500 euro annui.</p> <p>Il premio deve essere versato dal Contraente alla Società in via anticipata all'atto della sottoscrizione della proposta e, per tutta la durata del piano, ad ogni ricorrenza annuale della data di decorrenza.</p> <p>In alternativa al versamento del premio con periodicità annuale, il Contraente può scegliere una periodicità di versamento semestrale, quadrimestrale o mensile.</p> <p>Il premio relativo al primo anno di durata del piano è dovuto per intero.</p> <p>Il premio può essere pagato con le seguenti modalità:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a) assegno bancario o circolare non trasferibile;</li> <li>b) bonifico bancario;</li> <li>c) bollettino postale.</li> </ol>
<b>Mancato versamento del premio: interruzione del piano</b>	<p>Il mancato versamento del premio determina l'interruzione del piano.</p> <p>L'interruzione del piano comporta conseguenze diverse a seconda che sia stato versato o meno il premio relativo al primo anno di durata del piano.</p> <p>Nel primo caso il contratto rimane in vigore per il capitale assicurato derivante da ogni singolo premio effettivamente versato.</p> <p>Nel secondo caso, vale a dire qualora non sia stato versato almeno il premio relativo al primo anno di durata del piano, il contratto è risolto di diritto e nulla è dovuto al Contraente in virtù dei premi versati, mentre questi ultimi restano acquisiti dalla Società.</p>
<b>Ripresa del versamento del premio: riattivazione del piano</b>	<p>Il Contraente ha facoltà di riattivare il piano, riprendendo il versamento del premio, entro un anno dalla data in cui si è verificata l'interruzione del piano stesso.</p> <p>In tal caso devono essere versati tutti i premi arretrati aumentati degli interessi previsti dalle Condizioni Contrattuali.</p> <p>La riattivazione del piano ripristina il capitale assicurato al valore che si sarebbe ottenuto qualora non si fosse verificata l'interruzione del piano.</p>
<b>Riscatto</b>	<p><b>2.4. Riscatto e opzioni</b></p> <p>Qualora sia trascorso almeno un anno dalla data di decorrenza del contratto ed il premio relativo al primo anno di durata del piano sia stato versato per intero, il Contraente può chiedere alla Società la risoluzione del contratto e la conseguente liquidazione del valore di riscatto.</p> <p>Il valore di riscatto liquidabile sul contratto viene determinato dalla Società con riferimento ad alcune date, denominate "date di attribuzione". Tali date ricorrono, con cadenza quinquennale nel corso della durata del piano, a partire dal quinto anniversario della data di decorrenza del contratto.</p> <p>Nel caso in cui la data del riscatto:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>coincida con una data di attribuzione</i>, il valore di riscatto è pari al capitale assicurato in vigore a tale data;</li> </ul>

<sup>5</sup> Per polizza si intende il documento attestante l'esistenza del contratto di assicurazione.

- *cada tra una data di attribuzione e la successiva*, il valore di riscatto è pari alla somma:
  - del capitale assicurato risultante all'ultima data di attribuzione, rivalutato fino all'anniversario della data di decorrenza immediatamente precedente la data del riscatto, in base al minore tra un rendimento annuo del 2% e la misura annua di rivalutazione, di cui al punto 2.5 lettera A), relativa a ciascun anno;
  - di ciascuna quota di capitale derivante dai premi versati successivamente all'ultima data di attribuzione, rivalutata fino all'anniversario della data di decorrenza immediatamente precedente la data del riscatto in base al minore tra un rendimento annuo del 2% e la misura annua di rivalutazione, di cui al punto 2.5 lettera A), relativa a ciascun anno.

Nel caso in cui la data del riscatto *preceda la prima data di attribuzione*, il valore di riscatto viene calcolato con i medesimi criteri sopra riportati considerando però, per capitale assicurato e per quota di capitale, rispettivamente il capitale assicurato iniziale e ciascuna quota di capitale costituita successivamente alla data di decorrenza;

- *coincida con il termine del piano*, il valore di riscatto è pari al "capitale riconosciuto al termine del piano", di cui al punto 2.5 lettera D);
- *sia successiva al termine del piano*, il valore di riscatto è pari al capitale assicurato in vigore a tale data.

In ogni caso, il Contraente può richiedere informazioni relative al proprio valore di riscatto a:

Rb Vita S.p.A.  
Corso Italia, 23 - 20122 Milano (Italia)

che si impegna a fornirle entro dieci giorni dalla richiesta.

#### Riscatto parziale

Qualora siano trascorsi almeno cinque anni dalla data di decorrenza del contratto, il Contraente può chiedere alla Società la liquidazione del valore di riscatto anche in misura parziale. Il valore di riscatto parziale viene determinato con gli stessi criteri del riscatto totale. In caso di riscatto parziale il contratto resta in vigore per il capitale residuo.

#### Opzioni

Su richiesta del Contraente il valore di riscatto, da corrispondersi in forma di capitale, al netto delle eventuali imposte di legge, può essere convertito in una delle seguenti forme di rendita:

- una rendita annua vitalizia<sup>6</sup> rivalutabile, oppure
- una rendita annua rivalutabile da corrispondersi in modo certo (vale a dire anche in caso di decesso dell'Assicurato) nei primi cinque o dieci anni e, successivamente, vitalizia, oppure
- una rendita annua vitalizia rivalutabile su due teste - quella dell'Assicurato (prima testa) e quella di un altro soggetto (seconda testa) - da corrispondersi fino al decesso dell'Assicurato (prima testa) e, successivamente, in misura totale o parziale, fino a che sia in vita l'altro soggetto (seconda testa).

In ogni caso la conversione in rendita può avvenire solo a condizione che:

- l'importo della rendita non sia inferiore a 3.000 euro annui;
- l'Assicurato all'epoca della conversione non superi gli 85 anni di età.

Qualora la conversione del valore di riscatto in rendita avvenga nei primi 25 anni di durata contrattuale e l'Assicurato abbia a tale data un'età pari o superiore a 55 anni, la Società si impegna ad applicare i coefficienti di conversione in rendita in vigore all'epoca della conclusione del contratto. Diversamente i coefficienti per la determinazione della rendita annua applicati dalla Società saranno quelli in vigore all'epoca di conversione del valore di riscatto in rendita.

In ogni caso, le condizioni di rivalutazione della rendita di opzione verranno definite all'epoca di conversione del valore di riscatto in rendita.

#### 2.5. Rivalutazione delle prestazioni

#### Gestione speciale

A fronte degli impegni assunti con le assicurazioni sulla vita a prestazioni rivalutabili, la Società ha istituito per la copertura delle riserve matematiche<sup>7</sup> di tali contratti una gestione speciale separata dalle altre attività della Società e denominata VITARIV.

La gestione speciale VITARIV è annualmente sottoposta a certificazione da parte di una società di revisione contabile iscritta nell'apposito albo, che ne attesta la correttezza della gestione ed i risultati conseguiti.

Ferme le prestazioni assicurate di cui al precedente punto 2.1., la Società si riserva la facoltà di sostituire, nel corso della durata contrattuale, la gestione speciale VITARIV con una gestione speciale di nuova costituzione cui sarà correlata la rivalutazione del capitale assicurato.

In tale eventualità, la Società invierà al Contraente una pronta comunicazione unitamente al regolamento della nuova gestione speciale.

<sup>6</sup> Per rendita vitalizia si intende una rendita da corrispondersi fino a che l'Assicurato sia in vita.

<sup>7</sup> Per riserve matematiche si intendono gli importi che devono essere accantonati ogni anno dalla Società per far fronte agli obblighi futuri derivanti dai contratti.

<b>A) Misura della rivalutazione</b>	<p>La Società dichiara entro il 31 dicembre di ogni anno la “misura annua di rivalutazione”. Tale misura annua di rivalutazione si ottiene moltiplicando il rendimento della gestione speciale VITARIV per l’aliquota di partecipazione del 90%. In ogni caso, la misura annua di rivalutazione da attribuire al contratto:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- non può risultare superiore al rendimento della gestione speciale VITARIV diminuito di un punto;</li> <li>- non può essere comunque inferiore allo 0%.</li> </ul>
<b>B) Modalità di rivalutazione del capitale fino al termine del piano</b>	<p>Ad ogni anniversario della data di decorrenza, il capitale assicurato viene rivalutato nei termini seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- il capitale assicurato all’anniversario della data di decorrenza immediatamente precedente viene aumentato di un importo pari al prodotto del capitale stesso per la misura di rivalutazione di cui alla precedente lettera A);</li> <li>- le quote di capitale derivanti dai premi versati nei dodici mesi precedenti l’anniversario in cui viene effettuata la rivalutazione, vengono aumentate di un importo pari al prodotto delle stesse quote di capitale per la misura di rivalutazione di cui alla lettera A).</li> </ul>
<b>C) Rivalutazione del capitale assicurato in caso di decesso dell’Assicurato fino al termine del piano</b>	<p>In caso di decesso dell’Assicurato, e sempreché la data del decesso non coincida con un anniversario della data di decorrenza, il capitale assicurato viene rivalutato nei termini seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- il capitale assicurato all’anniversario della data di decorrenza immediatamente precedente viene aumentato dell’interesse derivante dalla capitalizzazione del capitale stesso, secondo il tasso annuo composto del 2%, per il periodo di tempo effettivamente trascorso tra il suddetto anniversario e la data del decesso;</li> <li>- le quote di capitale derivanti dai premi versati nel periodo compreso fra il suddetto anniversario e la data del decesso vengono aumentate dell’interesse derivante dalla capitalizzazione delle stesse quote di capitale, secondo il tasso annuo composto del 2%, per il periodo di tempo effettivamente trascorso tra il suddetto anniversario e la data del decesso.</li> </ul>
<b>D) Capitale riconosciuto al termine del piano</b>	<p>Al termine del piano, il capitale assicurato riconosciuto dalla Società è pari al maggiore tra:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- il capitale assicurato quale rivalutato fino al termine del piano sulla base delle modalità indicate alla precedente lettera B);</li> <li>- il capitale assicurato quale rivalutato fino al termine del piano sulla base delle modalità indicate alla precedente lettera B) utilizzando, in luogo della misura annua di rivalutazione, la misura annua di rivalutazione minima garantita al termine del piano, pari al 2%.</li> </ul>
<b>E) Rivalutazione del capitale dopo il termine del piano</b>	<p>Nel corso della durata contrattuale successiva al termine del piano si applicano le condizioni di rivalutazione fissate dalla Società a tale data.</p>
<b>Consolidamento</b>	<p>Il valore delle prestazioni assicurate – intendendosi per tale il capitale liquidabile in caso di decesso dell’Assicurato – viene acquisito in via definitiva senza alcuna possibilità di riduzione negli anni successivi.</p>
<b>Ipotesi di rivalutazione</b>	<p>Gli sviluppi delle prestazioni assicurate di RB VITA PENSIONE SERENA, annualmente rivalutate, e dei valori di riscatto sono esposti nel “Progetto Esemplificativo” riportato al termine del presente documento.</p> <p>I valori indicati sono stati ottenuti ipotizzando - a mero titolo esemplificativo - un rendimento annuo attribuito del 3,5% annuo costante.</p> <p>Il rendimento del 3,5% è stato determinato, come prescritto dall’ISVAP (Istituto di Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo), applicando ad una ipotesi di rendimento della gestione speciale VITARIV pari al 4,5% l’aliquota di partecipazione dell’90% stabilita dalla Società, fermo restando che il rendimento annuo attribuito non può risultare superiore al rendimento realizzato dalla gestione speciale diminuito di un punto.</p> <p>Nel Progetto Esemplificativo sono riportati inoltre i rendimenti effettivamente realizzati dalla gestione speciale VITARIV negli ultimi anni unitamente a quelli attribuiti ai contratti applicando le modalità di partecipazione stabilita per RB VITA PENSIONE SERENA.</p> <p>I suddetti rendimenti sono messi a confronto con i tassi medi di rendimento lordo dei titoli di Stato e delle obbligazioni e con i tassi d’inflazione registrati in Italia negli stessi anni.</p>
<b>2.6. Modalità di scioglimento del contratto</b>	
	<p>Il contratto si scioglie:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- al verificarsi del decesso dell’Assicurato, oppure</li> <li>- alla richiesta, da parte del Contraente, di risoluzione anticipata del contratto e di liquidazione del valore di riscatto.</li> </ul>
<b>Pagamento della Società</b>	<p>La Società liquiderà la prestazione assicurata entro trenta giorni dal ricevimento della documentazione necessaria, quale prevista dalle Condizioni Contrattuali.</p>
<b>Non pignorabilità e non sequestrabilità</b>	<p>Ai sensi dell’articolo 1923 del Codice Civile, le somme dovute dalla Società in virtù dei contratti di assicurazione sulla vita non sono pignorabili né sequestrabili.</p>

**Diritto proprio dei Beneficiari designati**

Ai sensi dell'articolo 1920 del Codice Civile, i Beneficiari<sup>8</sup> acquistano, per effetto della designazione, un diritto proprio nei confronti della Società.  
Ciò significa, in particolare, che le somme corrisposte a seguito del decesso dell'Assicurato non rientrano nell'asse ereditario.

**Prescrizione**

Ai sensi dell'articolo 2952 del Codice Civile, i diritti derivanti da qualsiasi contratto di assicurazione si prescrivono in un anno dal verificarsi dell'evento su cui i diritti stessi si fondano.

**Revoca della proposta**

**2.7. Modalità di esercizio della revoca della proposta e del diritto di recesso**

Il contraente può revocare la proposta fino al momento della conclusione del contratto.  
Per l'esercizio della revoca il Contraente deve inviare comunicazione scritta alla Società - con lettera raccomandata indirizzata a: Rb Vita S.p.A. - Corso Italia, 23 - 20122 Milano (Italia) - contenente gli elementi identificativi della proposta.

Le somme anticipate dal Contraente alla Società saranno restituite entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di revoca.

**Diritto di recesso dal contratto**

Dopo la conclusione del contratto, il Contraente può esercitare il diritto di recesso entro un termine di trenta giorni.

Per l'esercizio del recesso, il Contraente deve inviare comunicazione scritta alla Società - con lettera raccomandata indirizzata a: Rb Vita S.p.A. - Corso Italia, 23 - 20122 Milano (Italia) - contenente gli elementi identificativi del contratto.

Entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso, la Società provvederà a rimborsare al Contraente il premio da questi corrisposto.

La Società si riserva peraltro il diritto di recuperare la parte di premio relativa al periodo per il quale il contratto ha avuto effetto, nonché le spese sostenute per l'emissione del contratto, quantificate in 25 euro.

**2.8. Regime fiscale applicabile al contratto**

**Imposta sui premi**

I premi pagati per le assicurazioni sulla vita non sono soggetti ad alcuna imposta.

**Detraibilità fiscale dei premi**

Sui premi pagati per le assicurazioni sulla vita di "puro rischio", intendendosi per tali le assicurazioni aventi ad oggetto esclusivo i rischi di morte, di invalidità permanente (in misura non inferiore al 5%) o di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana, fino ad un massimo di 1.291,14 euro (pari a lire 2.500.000), viene riconosciuta annualmente al Contraente una detrazione d'imposta ai fini IRPEF nella misura del 19% dei premi stessi.

Qualora soltanto una componente del premio pagato per l'assicurazione risulti destinata alla copertura dei rischi sopra indicati, il diritto alla detrazione d'imposta spetta esclusivamente con riferimento a tale componente, che viene appositamente indicata dalla Società.

Per poter beneficiare della detrazione è necessario che l'Assicurato - se persona diversa dal Contraente - risulti fiscalmente a carico di quest'ultimo.

Ai fini della detrazione d'imposta devono essere considerati, oltre ai premi pagati per le assicurazioni sopra indicate, anche eventuali premi pagati dal Contraente per le assicurazioni sulla vita o per le assicurazioni infortuni stipulate anteriormente al 1 gennaio 2001 (che conservano il diritto alla detrazione d'imposta), fermo restando il sopraindicato limite massimo di 1.291,14 euro.

In virtù della detrazione d'imposta, il costo effettivo delle assicurazioni sulla vita di "puro rischio" risulta inferiore ai premi pagati.

Sui premi pagati per le assicurazioni sulla vita "di risparmio", intendendosi per tali le assicurazioni che prevedono l'investimento dei premi finalizzato alla tutela del risparmio, non è prevista alcuna forma di detrazione fiscale.

Le somme liquidate in caso di decesso dell'Assicurato, di invalidità permanente ovvero di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana, non sono soggette ad alcuna imposizione fiscale, sia nel caso in cui vengano corrisposte in forma di capitale sia nel caso in cui vengano corrisposte in forma di rendita.

Le somme liquidate in caso di decesso dell'Assicurato sono inoltre esenti dall'imposta sulle successioni.

Negli altri casi, e sempreché il Beneficiario sia una persona fisica, è necessario fare le seguenti distinzioni:

- se corrisposte in forma di capitale, le somme liquidate alla scadenza contrattuale, al termine del differimento o per riscatto sono soggette ad imposta a titolo di ritenuta secca nella

<sup>8</sup> Per Beneficiari si intendono i soggetti ai quali spettano le prestazioni assicurate.

misura del 12,5% della differenza (plusvalenza) tra il capitale maturato e l'ammontare dei premi pagati (al netto dell'eventuale componente indicata dalla Società per le coperture di rischio); tale differenza deve essere rettificata mediante un "equalizzatore" che tiene conto del tempo trascorso fra la decorrenza contrattuale e la data di determinazione dell'imposta stessa, allo scopo di rendere la tassazione operata al momento della liquidazione delle prestazioni assicurate equivalente a quella che si sarebbe realizzata se si fosse operata la tassazione anno per anno "per maturazione", secondo il principio oggi vigente per i redditi di capitale;

- se corrisposte in forma di rendita vitalizia, a seguito di conversione del capitale assicurato o del valore di riscatto, le rate di rendita sono soggette ad imposta a titolo di ritenuta secca nella misura del 12,5%, limitatamente alla quota parte di ogni rata derivante dal rendimento maturato in ciascun periodo d'imposta successivo all'inizio della corresponsione; va considerato peraltro che la rendita iniziale viene determinata previa applicazione, al momento della conversione del capitale assicurato o del valore di riscatto in rendita, di un'imposta a titolo di ritenuta secca nella misura del 12,5% della differenza tra il valore capitale della rendita stessa e i premi pagati (al netto dell'eventuale componente indicata dalla Società per le coperture di rischio); tale differenza deve essere rettificata mediante un "equalizzatore" che tiene conto del tempo trascorso fra la decorrenza contrattuale e la data di determinazione dell'imposta stessa, allo scopo di rendere la tassazione operata al momento della liquidazione delle prestazioni assicurate equivalente a quella che si sarebbe realizzata se si fosse operata la tassazione anno per anno "per maturazione", secondo il principio oggi vigente per i redditi di capitale.

## **2.9. Legislazione applicabile al contratto**

A tutti i contratti di assicurazione sulla vita, stipulati dalla Società e redatti in lingua italiana, si applica la legge italiana.

## **2.10. Reclami**

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto alla Società:

Rb Vita S.p.A. - Servizio Clienti  
Corso Italia, 23 - 20122 Milano (Italia)  
N. verde 800 686868  
N. fax 02 7216.5028 - 02 7216.9145  
Indirizzo di e-mail: info@rasnet.it.

Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dell'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi anche a:

ISVAP  
Istituto di Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo  
Servizio Tutela degli Utenti  
Via del Quirinale, 21  
00187 Roma (Italia),

corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Società. In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni e l'attribuzione della responsabilità si ricorda che permane la competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti.

---

## **3. INFORMAZIONI IN CORSO DI CONTRATTO**

### **3.1. Informazioni relative alla Società**

La Società si impegna a comunicare tempestivamente al Contraente qualunque modifica dovesse intervenire nel corso della durata contrattuale, con riferimento agli elementi indicati al punto 1.1..

### **3.2. Informazioni relative al contratto**

Qualora nel corso della durata contrattuale dovessero intervenire variazioni nelle informazioni di cui ai precedenti punti da 2.1. a 2.6., a seguito di modifiche nella normativa applicabile al contratto, la Società si impegna a fornire tempestivamente al Contraente ogni necessaria precisazione.

Ad ogni ricorrenza annuale la Società si impegna a comunicare al Contraente il valore delle prestazioni assicurate in base alle rivalutazioni intervenute fino a tale data.



#### **4. INFORMATIVA PRIVACY E SULLE TECNICHE DI COMUNICAZIONE A DISTANZA**

Per rispettare la normativa in materia di protezione dei dati personali, la Società informa sull'uso degli stessi e sui diritti dei soggetti interessati ai sensi dell'articolo 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali (D. Lgs. n. 196/2003).

La Società deve acquisire (o già detiene) alcuni dati relativi a tali soggetti.

##### **4.1. Utilizzo dei dati personali per scopi assicurativi<sup>9</sup>**

I dati forniti dai soggetti interessati o da altri che effettuano operazioni che li riguardano o che, per soddisfare loro richieste, forniscono alla Società informazioni commerciali, finanziarie, professionali, ecc., sono utilizzati da Rb Vita S.p.A., da società del gruppo RAS e da terzi a cui essi verranno comunicati al fine di:

- dare esecuzione al servizio assicurativo e/o fornire il prodotto assicurativo, nonché servizi e prodotti connessi o accessori, che i soggetti interessati hanno richiesto;
- ridistribuire il rischio mediante coassicurazione e/o riassicurazione;

anche mediante l'uso di fax, del telefono anche cellulare, della posta elettronica o di altre tecniche di comunicazione a distanza.

Pertanto, la Società chiede ai soggetti interessati di esprimere il consenso – contenuto nella proposta – per il trattamento dei dati strettamente necessari per la fornitura di servizi e prodotti assicurativi dagli stessi richiesti.

Per i servizi e prodotti assicurativi la Società ha necessità di trattare anche dati "sensibili" – strettamente strumentali all'erogazione degli stessi, come nel caso di perizie mediche per la sottoscrizione di polizze vita o per la liquidazione dei sinistri.

Sono considerati sensibili i dati relativi, ad esempio, allo stato di salute, alle opinioni politiche e sindacali ed alle convinzioni religiose dei soggetti interessati (art. 4, co. 1 lett. d del Codice in materia di protezione dei dati personali).

Il consenso riguarda, pertanto, anche tali dati per queste specifiche finalità.

Per tali finalità i dati dei soggetti interessati potrebbero essere comunicati ai seguenti soggetti che operano come autonomi titolari: altri assicuratori; coassicuratori; riassicuratori; consorzi ed associazioni del settore; broker assicurativi; banche; SIM; Società di Gestione del Risparmio.

Il consenso riguarda, pertanto, anche l'attività svolta dai suddetti soggetti, il cui elenco, costantemente aggiornato, è disponibile gratuitamente chiedendolo a Rb Vita S.p.A. – Servizio Clienti - C.so Italia n. 23 - 20122 Milano o al numero verde 800-686868.

Senza tali dati la Società non potrebbe fornire ai soggetti interessati i servizi e prodotti assicurativi richiesti, in tutto o in parte.

Alcuni dati, poi, devono essere comunicati dai soggetti interessati o da terzi per obbligo di legge, come previsto ad esempio dalla disciplina antiriciclaggio.

##### **4.2. Modalità d'uso dei dati**

I dati personali dei soggetti interessati sono utilizzati solo con modalità e procedure strettamente necessarie per fornire agli stessi i servizi, i prodotti e le informazioni da loro richieste anche mediante l'uso di fax, del telefono anche cellulare, della posta elettronica o di altre tecniche di comunicazione a distanza.

La Società informa che sono utilizzate le medesime modalità anche per comunicare, per tali fini, alcuni di questi dati ad altre aziende dello stesso settore, in Italia ed all'estero, e ad altre aziende del suo stesso Gruppo, in Italia ed all'estero.

Per taluni servizi, la Società utilizza soggetti di sua fiducia che svolgono, per suo conto, compiti di natura tecnica od organizzativa. Alcuni di questi soggetti sono operanti anche all'estero.

Questi soggetti sono diretti collaboratori della Società e svolgono la funzione del "responsabile" o dell'"incaricato" del suo trattamento dei dati, oppure operano in totale autonomia come distinti "titolari" del trattamento.

Si tratta, in modo particolare, di soggetti facenti parte del Gruppo RAS o della catena distributiva quali agenti, subagenti, mediatori di assicurazione e riassicurazione, produttori ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione, consulenti tecnici ed altri soggetti che svolgono attività ausiliarie per conto della Società quali legali, periti e medici; società di servizi per il quietanza-

<sup>9</sup> Le finalità assicurative richiedono, come indicato nella raccomandazione del consiglio d'Europa REC (2002) 9, che i dati siano trattati, tra l'altro, anche per la prevenzione, individuazione e/o perseguimento di frodi assicurative

mento, società di servizi cui sono affidate la gestione, la liquidazione ed il pagamento dei sinistri; cliniche convenzionate, società di servizi informatici e telematici o di archiviazione; società di servizi postali indicate nel plico postale; società di revisione e di consulenza; società di informazione commerciale per rischi finanziari, società di servizi per il controllo delle frodi, società di recupero crediti.

L'elenco di tutti i soggetti suddetti è costantemente aggiornato e i soggetti interessati possono conoscerlo agevolmente e gratuitamente chiedendolo a Rb Vita S.p.A. – Servizio Clienti - C.so Italia n. 23 - 20122 Milano o al numero verde 800-686868 ove potranno conoscere anche la lista dei Responsabili in essere, nonché informazioni più dettagliate circa i soggetti che possono venire a conoscenza dei dati in qualità di incaricati.

Il consenso dei soggetti interessati riguarda pertanto anche la trasmissione a queste categorie ed il trattamento dei dati da parte loro, ed è necessario per il perseguimento delle finalità di fornitura del prodotto o servizio assicurativo richiesto e per la redistribuzione del rischio.

La Società informa inoltre che i dati personali dei soggetti interessati non verranno diffusi.

I soggetti interessati hanno il diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i loro dati e come essi vengono utilizzati.

Hanno, anche, il diritto di farli aggiornare, integrare, rettificare o cancellare, chiederne il blocco ed opporsi al loro trattamento secondo quanto disposto dall'art. 7 del Codice in materia di protezione dei dati personali (la cancellazione e il blocco riguardano i dati trattati in violazione di legge; per l'integrazione occorre vantare un interesse; il diritto di opposizione può essere sempre esercitato nei riguardi del materiale commerciale e pubblicitario, della vendita diretta o delle ricerche di mercato; negli altri casi, l'opposizione presuppone un motivo legittimo).

Per l'esercizio dei loro diritti i soggetti interessati possono rivolgersi a Rb Vita S.p.A. – Servizio Clienti - C.so Italia n. 23 - 20122 Milano, numero verde 800-686868, fax 02.7216.5028 o 02.7216.9145, indirizzo di e-mail [privacy@rasnet.it](mailto:privacy@rasnet.it) (il cui responsabile pro tempore è anche il responsabile del trattamento).

\* \* \* \* \*

La presente Nota Informativa ha solo valore e scopo informativo e deve essere consegnata al Contraente prima della sottoscrizione di RB VITA PENSIONE SERENA.

**Rb Vita**

Milano, maggio 2004

---

## PROGETTO ESEMPLIFICATIVO DELLO SVILUPPO DEI PREMI E DELLE PRESTAZIONI ASSICURATE

Il presente Progetto Esemplificativo, che costituisce parte integrante della Nota Informativa, è stato predisposto allo scopo di illustrare in forma chiara e puntuale le caratteristiche di RB VITA PENSIONE SERENA, con particolare riguardo allo sviluppo dei premi e delle prestazioni assicurate nel corso del tempo.

Il Progetto è stato predisposto in forma generica (con riferimento ad una predefinita combinazione di premio, periodicità di versamento e durata del piano).

A richiesta del Contraente, il progetto esemplificativo può essere predisposto anche in forma personalizzata (con i dati personali dell'Assicurato e le relative scelte in termini di premio, periodicità di versamento e durata del piano).

In ogni caso si segnala che:

- il Progetto Esemplificativo riporta sviluppi meramente previsionali;
- i valori indicati sono da ritenersi puramente orientativi e scaturiscono da una ipotesi di rendimento della gestione speciale VITARIV prescritta dall'ISVAP, senza alcuna certezza in ordine all'effettivo realizzarsi nel corso del tempo della ipotesi adottata;
- tutti i valori indicati non tengono conto degli effetti inflattivi che dovessero verificarsi nel corso del tempo e non corrispondono dunque ai valori reali (cioè al netto del tasso di inflazione) ottenibili al momento della corresponsione delle prestazioni.

Si segnala inoltre che i valori delle prestazioni assicurate, indicati nel seguito del progetto, sono da considerare al lordo delle imposte previste dalla riforma fiscale operante dal 1 gennaio 2001. Per maggiori dettagli al riguardo si rinvia al punto 2.8. della Nota Informativa.

\* \* \* \* \*

Lo sviluppo dei premi e delle prestazioni assicurate, nonché dei valori di riduzione e di riscatto, è stato calcolato in base alla seguente ipotesi:

Tasso di rendimento annuo della gestione speciale VITARIV:	4,50%
Aliquota di partecipazione:	90%
Rendimento annuo minimo trattenuto:	1%
Tasso di rendimento annuo attribuito:	3,50%
Misura annua di rivalutazione:	3,50%

Ai fini di una migliore valutazione delle prospettive di rendimento di RB VITA PENSIONE SERENA si riproducono nella tabella seguente i rendimenti effettivamente realizzati dalla gestione speciale VITARIV nel corso degli ultimi anni, unitamente a quelli che sono stati attribuiti ai contratti applicando l'aliquota di partecipazione del 90% ed il meccanismo di rivalutazione stabilito per RB VITA PENSIONE SERENA<sup>10</sup>, raffrontati con i tassi medi di rendimento lordo dei titoli di Stato e delle obbligazioni con i tassi di inflazione registratisi in Italia negli stessi anni.

Anno	Tassi di rendimento lordo di Titoli di Stato ed obbligazioni	Inflazione	Rendimento realizzato dalla gestione speciale VITARIV	Rendimento attribuito ai contratti RB VITA PENSIONE SERENA
1999	4,50%	1,60%	7,1%	6,10%
2000	5,57%	2,60%	7,1%	6,10%
2001	4,93%	2,70%	5,82%	4,82%
2002	4,67%	2,50%	5,02%	4,02%
2003	3,73%	2,50%	4,62%	3,62%

Nella successiva tabella vengono riportati anno per anno, i valori delle prestazioni assicurate in base ad una predefinita combinazione di premio, periodicità di versamento e durata del piano.

Per quanto concerne le rivalutazioni annuali delle prestazioni, nonché i valori di riscatto si segnala che, grazie al meccanismo del consolidamento, i valori effettivamente raggiunti ogni anno vengono acquisiti in via definitiva.

Si richiama inoltre l'attenzione sul fatto che RB VITA PENSIONE SERENA si configura come un piano di risparmio previdenziale che esplica a pieno la propria funzione solo a medio-lungo periodo: pertanto la richiesta di liquidazione del valore di riscatto può comportare nei primi anni la corresponsione da parte della Società di prestazioni inferiori rispetto ai premi versati.

A questo proposito si sottolinea che l'integrale recupero dei premi versati potrà avvenire solo dopo un certo numero di anni, variabile a seconda del rendimento che verrà realizzato nel tempo dalla gestione speciale VITARIV.

<sup>10</sup> I valori indicati tengono conto del fatto che la misura annua di rivalutazione non può risultare superiore al rendimento realizzato dalla gestione speciale VITARIV diminuito di un punto.

## RB VITA PENSIONE SERENA

durata del piano:	15 anni
periodicità di versamento:	annuale
premio annuo iniziale:	3.500 euro
età Assicurato:	45 anni
anno di nascita:	1959
sesto Assicurato:	maschio

Anno	Cumulo premi annui	Capitale in caso di decesso	Prestazioni in caso di interruzione del piano	
			Valore di riscatto	Capitale ridotto al termine del piano
1	3.500	2.536	2.499	4.105
2	7.000	6.048	5.923	9.458
3	10.500	9.683	9.415	14.631
4	14.000	13.445	12.977	19.629
5	17.500	17.339	17.339	24.458
6	21.000	21.369	21.059	29.123
7	24.500	25.540	24.854	33.631
8	28.000	29.857	28.725	37.987
9	31.500	34.325	32.673	42.195
10	35.000	38.950	38.950	46.260
11	38.500	43.845	43.210	50.313
12	42.000	48.912	47.555	54.229
13	45.500	54.156	51.987	58.013
14	49.000	59.583	56.507	61.668
15	52.500	65.200	65.200	65.200

I valori riportati in tabella sono espressi in euro e si riferiscono alle prestazioni ottenibili alla fine di ogni anno

In base alle ipotesi di sviluppo di cui alla tabella sopra riportata, le prestazioni assicurate (al lordo degli oneri fiscali), risultano al termine del piano pari a:

capitale assicurato al termine del piano: 65.200 euro

rendita annua vitalizia d'opzione al termine del piano<sup>(\*)</sup>: 3.536 euro

**Si rammenta che tutti i valori riportati sono da ritenersi puramente orientativi, potendo risultare a posteriori difformi rispetto alle prestazioni effettivamente maturate.**

In ogni caso si segnala che, indipendentemente dagli effettivi risultati ottenibili in termini di rendimento della gestione speciale VITARIV, la Società si impegna a corrispondere una prestazione pari al seguente capitale minimo garantito:

capitale minimo garantito al termine del piano: 57.745 euro

(\*) Pagabile in rate semestrali posticipate

# RB VITA PENSIONE SERENA

Piano di risparmio a capitale rivalutabile e a premio annuo costante

(Tariffa R2a 2 RB)

## CONDIZIONI CONTRATTUALI

### Disciplina del contratto

Il presente contratto è disciplinato dalle:

- Condizioni Contrattuali;

- norme di legge, per quanto non espressamente disciplinato.

### Terminologia

Nell'ambito del presente contratto si intende per:

- Società: Rb Vita S.p.A. con sede e uffici di direzione in Milano (Italia) - Corso Italia 23;
- Contraente: il soggetto che stipula il contratto di assicurazione;
- Assicurato: il soggetto sulla cui vita è stipulato il contratto di assicurazione;
- Beneficiari: i soggetti ai quali spettano le prestazioni assicurate;

- proposta: il documento contenente la richiesta del Contraente di stipulare il contratto di assicurazione con la Società;
- polizza: il documento attestante l'esistenza del contratto di assicurazione;
- premio: l'importo dovuto dal Contraente alla Società a fronte delle prestazioni assicurate;
- piano: il periodo di versamento del premio.

### Art. 1 - Prestazioni assicurate

In base al presente contratto la Società garantisce, in caso di decesso dell'Assicurato, il pagamento ai Beneficiari designati di un importo pari al capitale assicurato, rivalutato nella misura e secondo le modalità contenute nella Clausola di Rivalutazione.

Il capitale assicurato viene costituito progressivamente a fronte di ogni singolo premio versato dal Contraente nell'ambito di un piano, la cui durata viene stabilita dallo stesso Contraente e indicata in polizza.

L'ammontare del capitale assicurato è pari alla somma delle quote di capitale derivanti da ogni singolo premio effettivamente versato.

Ogni quota di capitale è pari al premio versato diminuito:

- degli eventuali interessi di frazionamento dovuti alla Società a fronte di una periodicità di versamento semestrale o quadrimestrale;
- del caricamento applicato dalla Società nella misura del:
  - 30% nel primo anno;
  - 5,5% dal secondo al decimo anno;
  - 2,5% a partire dall'undicesimo anno.

La Società si impegna a comunicare ogni anno al Contraente il valore del capitale assicurato, comprensivo delle rivalutazioni intervenute fino a quella data.

### Art. 2 - Premio

Le prestazioni assicurate di cui all'articolo 1 sono garantite previo pagamento alla Società, da parte del Contraente, di un premio da versarsi in via anticipata ed alle scadenze pattuite.

L'entità del premio non può essere inferiore a 1.500 euro annui.

Il pagamento del premio viene effettuato all'atto della sottoscrizione della proposta e per tutta la durata del piano ad ogni ricorrenza an-

nuale della data di decorrenza.

In alternativa al pagamento del premio con periodicità annuale, il Contraente può scegliere una periodicità di pagamento semestrale, quadrimestrale o mensile. In tal caso, fermo restando che il premio relativo al primo anno è dovuto per intero, il pagamento del premio, gravato da interessi di frazionamento, viene effettuato rispettivamente ad ogni ricorrenza semestrale, quadrimestrale o mensile della data di decorrenza.

I premi potranno essere pagati, fra le altre, con le seguenti modalità:

- assegno bancario o circolare non trasferibile;
- bonifico bancario;
- bollettino postale;

fermo restando che le relative spese gravano direttamente sul Contraente.

Resta inteso che un versamento di somme parziali non costituisce pagamento di premio.

### Art. 3 - Conclusione del contratto

A condizione che il Contraente abbia sottoscritto la proposta - unitamente all'Assicurato, se persona diversa - e pagato il premio pattuito, il contratto si intende concluso al settimo giorno lavorativo successivo alla sottoscrizione della proposta stessa.

### Art. 4 - Clausola di ripensamento

Il Contraente può revocare la proposta fino al momento della conclusione del contratto.

Per l'esercizio della revoca il Contraente deve inviare comunicazione scritta alla Società - con lettera raccomandata indirizzata a: Rb Vita S.p.A. - Corso Italia, 23 - 20122 Milano (Italia) - contenente gli elementi identificativi della proposta. Le somme eventualmente anticipate dal Contraente alla Società saranno restituite entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di revoca.

Dopo la conclusione del contratto il Contraente può esercitare il diritto di recesso entro un termine di trenta giorni.

Per l'esercizio del diritto di recesso il Contraente deve inviare comunicazione scritta alla Società - con lettera raccomandata indirizzata a: RB Vita S.p.A. - Corso Italia, 23 - 20122 Milano (Italia) - contenente gli elementi identificativi del contratto.

Il recesso ha l'effetto di liberare il Contraente e la Società da qualsiasi obbligazione derivante dal contratto con decorrenza dalle ore 24 del giorno di spedizione della lettera raccomandata, quale risultante dal timbro postale di invio della stessa.

Entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso la Società provvederà a rimborsare al Contraente il premio da questi corrisposto.

La Società si riserva il diritto di recuperare la parte di premio relativa al periodo per il quale il contratto ha avuto effetto, nonché le spese sostenute per l'emissione del contratto, quantificate in 25 euro.

---

#### **Art. 5 - Entrata in vigore**

A condizione che sia stato effettuato il pagamento del premio, le prestazioni assicurate di cui all'articolo 1 sono operanti dalle ore 24 del giorno indicato sulla polizza quale data di decorrenza.

Tale data viene fissata in corrispondenza del giorno di effettivo incasso del premio da parte della Società.

---

#### **Art. 6 - Mancato versamento del premio: interruzione del piano**

Il mancato versamento del premio, trascorsi trenta giorni dalla data in cui lo stesso avrebbe dovuto essere effettuato, determina l'interruzione del piano.

L'interruzione del piano comporta, qualora non sia stato versato almeno il premio relativo al primo anno di durata del piano, la risoluzione del contratto. In tal caso nulla è dovuto al Contraente ed ogni singolo premio versato resta acquisito dalla Società.

Qualora invece sia stato versato almeno il premio relativo al primo anno di durata del piano, il contratto rimane in vigore per il capitale assicurato derivante da ogni singolo premio effettivamente versato. Detto capitale continua a rivalutarsi nella misura e secondo le modalità contenute nella Clausola di Rivalutazione.

---

#### **Art. 7 - Ripresa del versamento del premio: riattivazione del piano**

Entro un anno dalla data in cui si è verificata l'interruzione del piano, il Contraente ha comunque facoltà di riattivare il piano, riprendendo il versamento del premio, previo versamento di tutti i premi arretrati aumentati degli interessi calcolati sulla base del saggio annuo di riattivazione, nonché del periodo intercorso tra la data di interruzione del piano e la data di ripresa del versamento del premio.

Per saggio annuo di riattivazione si intende la misura annua di rivalutazione fissata a norma del punto A) della Clausola di Rivalutazione, al-

l'inizio dell'anno di durata del piano cui ciascun premio arretrato si riferisce, con un minimo del saggio legale d'interesse.

La riattivazione del piano, effettuata nei termini e secondo le modalità di cui sopra, ripristina il capitale assicurato, con effetto dalle ore 24 del giorno del versamento dell'importo dovuto, al valore che si sarebbe ottenuto qualora non si fosse verificata l'interruzione del piano.

---

#### **Art. 8 - Riscatto**

A condizione che sia trascorso almeno un anno dalla data di decorrenza e che il premio relativo al primo anno di durata del piano sia stato versato per intero, il Contraente può chiedere alla Società la risoluzione anticipata del contratto e la liquidazione del valore di riscatto.

Il valore di riscatto liquidabile sul contratto viene determinato dalla Società con riferimento ad alcune date, denominate "date di attribuzione". Tali date ricorrono, con cadenza quinquennale nel corso della durata del piano, a partire dal quinto anniversario della data di decorrenza del contratto.

Nel caso in cui la data del riscatto:

- **coincida con una data di attribuzione**, il valore di riscatto è pari al capitale assicurato in vigore a tale data;
- **cada tra una data di attribuzione e la successiva**, il valore di riscatto è pari alla somma:
  - del capitale assicurato risultante all'ultima data di attribuzione, rivalutato fino all'anniversario della data di decorrenza immediatamente precedente la data del riscatto, in base al minore tra un rendimento annuo del 2% e la misura annua di rivalutazione, di cui al punto A della Clausola di Rivalutazione, relativa a ciascun anno;
  - di ciascuna quota di capitale derivante dai premi versati successivamente all'ultima data di attribuzione, rivalutata fino all'anniversario della data di decorrenza immediatamente precedente la data del riscatto in base al minore tra un rendimento annuo del 2% e la misura annua di rivalutazione, di cui al punto A della Clausola di Rivalutazione, relativa a ciascun anno.

Nel caso in cui la data del riscatto **preceda la prima data di attribuzione**, il valore di riscatto viene calcolato con i medesimi criteri sopra riportati considerando però, per capitale assicurato e per quota di capitale, rispettivamente il capitale assicurato iniziale e ciascuna quota di capitale costituita successivamente alla data di decorrenza;

- **coincida con il termine del piano**, il valore di riscatto è pari al "capitale riconosciuto al termine del piano", di cui al punto D della Clausola di Rivalutazione;
- **sia successiva al termine del piano**, il valore di riscatto è pari al capitale assicurato in vigore a tale data.

La liquidazione del valore di riscatto determina l'immediato scioglimento del contratto.

A condizione che siano trascorsi almeno cinque

anni dalla data di decorrenza e che il premio relativo al primo anno di durata del piano sia stato versato per intero, il Contraente può chiedere alla Società la liquidazione del valore di riscatto anche in misura parziale.

Il riscatto parziale può essere richiesto sempre che:

- l'importo lordo complessivamente riscattato non risulti inferiore a 5.000 euro;
- il capitale residuo, a riscatto parziale avvenuto, non risulti inferiore a 50.000.

Il valore di riscatto parziale viene determinato con gli stessi criteri del riscatto totale.

In caso di riscatto parziale il contratto rimane in vigore per il capitale residuo.

---

#### **Art. 9 - Opzioni in caso di riscatto**

A condizione che sia trascorso almeno un anno dalla data di decorrenza, il valore di riscatto, al netto delle eventuali imposte di legge, può essere convertito, a richiesta del Contraente, in una delle seguenti forme di rendita:

- a) una rendita annua vitalizia rivalutabile pagabile fino a che l'Assicurato sia in vita;
- b) una rendita annua vitalizia rivalutabile pagabile in modo certo nei primi cinque anni o dieci anni e, successivamente, fino a che l'Assicurato sia in vita;
- c) una rendita annua vitalizia rivalutabile, su due teste, quella dell'Assicurato (prima testa) e quella di un altro soggetto (seconda testa), pagabile fino al decesso dell'Assicurato, e successivamente in misura totale o parziale fino a che sia in vita l'altro soggetto (seconda testa).

La conversione del valore di riscatto in rendita viene concessa a condizione che:

- l'importo della rendita, qualunque sia la rateazione prescelta dal Contraente, non sia inferiore a 3.000 euro annui;
- l'Assicurato all'epoca della conversione non superi gli 85 anni di età.

Qualora la conversione del valore di riscatto in rendita avvenga nei primi 25 anni di durata contrattuale e l'Assicurato abbia a tale data un'età pari o superiore a 55 anni, la Società si impegna ad applicare i coefficienti di conversione in rendita in vigore all'epoca della conclusione del contratto.

Detti coefficienti di conversione, con le relative modalità di applicazione, sono indicati nella Tabella riportata in calce alle presenti Condizioni Contrattuali.

Diversamente i coefficienti per la determinazione della rendita annua applicati dalla Società saranno quelli in vigore all'epoca di conversione del valore di riscatto in rendita.

In ogni caso le condizioni di rivalutazione della rendita di opzione verranno definite all'epoca di conversione del valore di riscatto in rendita.

Verranno indicati in polizza i coefficienti di conversione in rendita da applicare al termine del piano qualora la durata del piano non sia superiore a 25 anni e l'età dell'Assicurato al termine dello stesso sia pari o superiore a 55 anni. La rendita di opzione non può essere riscattata durante il periodo di godimento.

La rendita di opzione viene concessa, alle condizioni di cui sopra, anche in caso di riscatto

parziale, sempreché quest'ultimo sia ammissibile ai sensi dell'articolo 8.

---

#### **Art. 10 - Cessione, pegno e vincolo**

Il Contraente può cedere ad altri il contratto, così come può darlo in pegno o comunque vincolare le prestazioni assicurate.

Tali atti diventano efficaci solo nel momento in cui la Società ne faccia annotazione sul contratto o su apposita appendice di variazione, che diviene parte integrante del contratto.

Nel caso di pegno o vincolo, le operazioni di riscatto richiedono l'assenso scritto del creditore o del vincolatario.

---

#### **Art. 11 - Beneficiari**

Il Contraente designa i Beneficiari e può in qualsiasi momento revocare o modificare tale designazione.

La designazione dei Beneficiari non può tuttavia essere revocata o modificata nei seguenti casi:

- dopo che il Contraente ed i Beneficiari abbiano dichiarato per iscritto alla Società, rispettivamente, la rinuncia al potere di revoca e l'accettazione del beneficio;
- dopo la morte del Contraente;
- dopo che, verificatosi l'evento previsto, i Beneficiari abbiano comunicato per iscritto alla Società di volersi avvalere del beneficio.

Nei primi due casi le operazioni di riscatto, pegno o vincolo del contratto richiedono l'assenso scritto dei Beneficiari.

La designazione dei Beneficiari e le sue eventuali revoche o modifiche devono essere comunicate per iscritto alla Società o disposte per testamento.

---

#### **Art. 12 - Pagamenti della Società**

Per tutti i pagamenti della Società devono essere preventivamente consegnati alla stessa o all'Agenzia competente, unitamente alla richiesta scritta di liquidazione delle prestazioni, i documenti di seguito indicati.

Per i pagamenti delle prestazioni assicurate in caso di riscatto e per ogni altra forma di pagamento in caso di vita dell'Assicurato:

- fotocopia di un valido documento di identità del/i percipiente/i;
- qualora l'Assicurato sia persona diversa dal percipiente, fotocopia di un valido documento di identità dell'Assicurato firmata da quest'ultimo o altro documento equipollente (anche in forma di autocertificazione) allo scopo di attestare l'esistenza in vita del medesimo;
- in caso di erogazione di rendita vitalizia, documento comprovante l'esistenza in vita dell'Assicurato (anche in forma di autocertificazione) da esibire con periodicità annuale.

Per i pagamenti in caso di decesso dell'Assicurato:

- certificato di morte dell'Assicurato in originale, rilasciato dall'Ufficio di Stato Civile in carta semplice;
- certificato medico attestante la causa del decesso;
- qualora l'Assicurato coincida con il Contraente, atto di notorietà (in originale o in copia autenticata) redatto dinanzi all'Autorità comunale, Notaio o presso il Tribunale, previo giu-

ramento di due testimoni, sul quale viene indicato se il Contraente stesso ha lasciato o meno testamento e quali sono gli eredi legittimi, loro età e capacità di agire; in caso di esistenza di testamento, deve esserne inviata copia autenticata e l'atto di notorietà deve riportarne gli estremi precisando altresì che detto testamento è l'ultimo da ritenersi valido ed evidenziando quali sono gli eredi testamentari, loro età e capacità di agire; per capitali non superiori a 10.000 euro potrà essere considerata valida anche la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà che dovrà comunque contenere gli stessi elementi sopra indicati;

- fotocopia di un valido documento di identità dei Beneficiari;
- qualora i Beneficiari risultino minorenni o incapaci, decreto del Giudice Tutelare in originale o in copia autenticata contenente l'autorizzazione in capo al legale rappresentante dei minorenni o incapaci a riscuotere la somma dovuta con esonero della Società da ogni responsabilità in ordine al pagamento nonché all'eventuale reimpiego della somma stessa.

Resta inteso che le spese relative all'acquisizione dei suddetti documenti gravano direttamente sugli aventi diritto.

Per tutti i pagamenti, la Società si riserva inoltre, a suo insindacabile giudizio, la facoltà di richiedere agli aventi diritto la restituzione dell'originale di polizza di spettanza del Contraente.

Verificata la sussistenza dell'obbligo di pagamento, la Società provvede alla liquidazione dell'importo dovuto entro 30 giorni dalla data di ricevimento della documentazione suindicata presso la propria sede (ovvero dalla data di ricevimento presso l'Agenzia interessata, se anteriore).

Decorso il termine dei 30 giorni sono dovuti gli interessi moratori a favore degli aventi diritto. Gli interessi sono calcolati a partire dal giorno in cui la Società è entrata in possesso della documentazione completa.

---

#### **Art. 13 - Tasse ed imposte**

Le tasse e le imposte relative al contratto sono a carico del Contraente, dei Beneficiari o degli aventi diritto.

---

#### **Art. 14 - Foro competente**

Foro competente è esclusivamente quello del luogo di residenza o domicilio elettivo del Contraente o delle persone fisiche che intendono far valere diritti derivanti dal contratto.



---

## CLAUSOLA DI RIVALUTAZIONE

---

Il presente contratto fa parte di una speciale categoria di assicurazioni sulla vita, alle quali la Società riconosce una rivalutazione annua delle prestazioni assicurate in base alle condizioni sotto indicate.

A tal fine la Società gestisce, secondo quanto previsto dal Regolamento della gestione speciale VITARIV, attività di importo non inferiore alle riserve matematiche costituite a fronte dei contratti che prevedono una Clausola di Rivalutazione legata al rendimento della gestione speciale VITARIV.

### **A - Misura annua di rivalutazione**

Entro il 31 dicembre di ciascun anno la Società dichiara la misura annua di rivalutazione da attribuire al contratto.

Tale misura si ottiene moltiplicando il rendimento di cui al punto 3 del Regolamento della gestione speciale VITARIV per l'aliquota di partecipazione del 90%.

La misura annua di rivalutazione da attribuire al contratto:

- non può risultare superiore al rendimento della gestione speciale VITARIV diminuito di un punto;
- non può essere comunque inferiore allo 0 %.

### **B - Modalità di rivalutazione del capitale assicurato fino al termine del piano**

Ad ogni anniversario della data di decorrenza, il capitale assicurato viene rivalutato nei termini seguenti:

- il capitale assicurato all'anniversario della data di decorrenza immediatamente precedente viene aumentato di un importo pari al prodotto del capitale stesso per la misura di rivalutazione fissata a norma del punto A.
- le quote di capitale derivanti dai premi versati nei dodici mesi precedenti l'anniversario in cui viene effettuata la rivalutazione, vengono aumentate di un importo pari al prodotto delle stesse quote di capitale per la misura di rivalutazione fissata a norma del punto A.

### **C - Rivalutazione del capitale assicurato in caso di decesso dell'Assicurato fino al termine del piano**

In caso di decesso dell'Assicurato, e sempreché la data del decesso non coincida con un anni-

versario della data di decorrenza, il capitale assicurato viene rivalutato nei termini seguenti:

- il capitale assicurato all'anniversario della data di decorrenza immediatamente precedente viene aumentato dell'interesse derivante dalla capitalizzazione del capitale stesso, secondo il tasso annuo composto del 2%, per il periodo di tempo effettivamente trascorso tra il suddetto anniversario e la data del decesso;
- le quote di capitale derivanti dai premi versati nel periodo compreso fra il suddetto anniversario e la data del decesso vengono aumentate dell'interesse derivante dalla capitalizzazione delle stesse quote di capitale, secondo il tasso annuo composto del 2%, per il periodo di tempo effettivamente trascorso tra il suddetto anniversario e la data del decesso.

### **D - Capitale riconosciuto al termine del piano**

Al termine del piano, il capitale assicurato riconosciuto dalla Società è pari al maggiore tra:

- il capitale assicurato quale rivalutato fino al termine del piano sulla base delle modalità indicate al precedente punto B;
- il capitale assicurato quale rivalutato fino al termine del piano sulla base delle modalità indicate al precedente punto B utilizzando, in luogo della misura annua di rivalutazione, la misura annua di rivalutazione minima garantita al termine del piano, pari al 2%.

### **E - Rivalutazione del capitale dopo il termine del piano**

Nel corso della durata contrattuale successiva al termine del piano si applicano le condizioni di rivalutazione fissate dalla Società a tale data.

### **F - Sostituzione della gestione speciale di riferimento**

Ferme le prestazioni di cui al precedente articolo 1, la Società si riserva di sostituire, nel corso della durata contrattuale, la gestione speciale VITARIV con una gestione speciale di nuova costituzione cui sarà correlata la rivalutazione del capitale assicurato.

In tale eventualità, la Società invierà al Contraente una pronta comunicazione unitamente al Regolamento della nuova gestione speciale.

---

## REGOLAMENTO DELLA GESTIONE SPECIALE VITARIV

---

- 1 -** Viene attuata una gestione speciale degli investimenti per le assicurazioni rivalutabili, separata da quella delle altre attività della Società, che viene contraddistinta con il nome "VITARIV - GESTIONE SPECIALE ASSICURAZIONI RIVALUTABILI" ed indicata nel seguito con la sigla VITARIV.  
Il valore delle attività gestite non sarà inferiore all'importo delle riserve matematiche costituite per le assicurazioni che prevedono una clausola di rivalutazione legata al rendimento del VITARIV.  
La gestione del VITARIV è conforme alle norme stabilite dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo con la Circolare N. 71 del 26/3/1987, e si atterrà ad eventuali successive modificazioni.
  - 2 -** La gestione del VITARIV è annualmente sottoposta a certificazione da parte di una Società di Revisione iscritta all'Albo di cui al D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, la quale attesta la rispondenza del VITARIV al presente regolamento.  
In particolare sono certificati la corretta valutazione delle attività attribuite al VITARIV, il rendimento annuo del VITARIV, quale descritto al seguente punto 3 e l'adeguatezza di ammontare delle attività a fronte degli impegni assunti dalla Società sulla base delle riserve matematiche.
  - 3 -** Il rendimento annuo del VITARIV per l'esercizio relativo alla certificazione, si ottiene

rapportando il risultato finanziario del VITARIV, di competenza di quell'esercizio, al valore medio del VITARIV stesso.  
Per risultato finanziario del VITARIV si devono intendere i proventi finanziari di competenza dell'esercizio - compresi gli utili e le perdite di realizzo per la quota di competenza del VITARIV - al lordo delle ritenute di acconto fiscali ed al netto delle spese specifiche degli investimenti.  
Gli utili e le perdite di realizzo vengono determinati con riferimento al valore d'iscrizione delle corrispondenti attività nel VITARIV e cioè al prezzo di acquisto per i beni di nuova acquisizione ed al valore di mercato, all'atto dell'iscrizione nel VITARIV, per i beni già di proprietà della Società.  
Per valore medio del VITARIV si intende la somma della giacenza media annua dei depositi in numerario presso gli Istituti di Credito, della consistenza media annua degli investimenti in titoli e della consistenza media annua di ogni altra attività del VITARIV. La consistenza media annua dei titoli e delle altre attività viene determinata in base al valore di iscrizione nel VITARIV.  
Ai fini della determinazione del rendimento annuo del VITARIV l'esercizio relativo alla certificazione decorre dal 1 ottobre fino al 30 settembre dell'anno successivo.
  - 4 -** La Società si riserva di apportare al punto 3 di cui sopra quelle modifiche che si rendessero necessarie a seguito di cambiamenti nell'attuale legislazione fiscale.
-

## VALORI DI CONVERSIONE

di cui all'articolo 9 delle Condizioni Contrattuali  
per ogni 1.000 euro di capitale, in rendita annua immediata  
rivalutabile su una testa, pagabile in rate semestrali posticipate.

Età di calcolo all'epoca della conversione	per Assicurati di sesso maschile			per Assicurati di sesso femminile			Età di calcolo all'epoca della conversione
	vitalizia	certa 5 anni	certa 10 anni	vitalizia	certa 5 anni	certa 10 anni	
54	48,22	48,13	47,87	43,39	43,36	43,28	54
55	49,28	49,18	48,88	44,18	44,15	44,06	55
56	50,41	50,30	49,95	45,03	45,00	44,90	56
57	51,61	51,48	51,08	45,93	45,89	45,78	57
58	52,88	52,74	52,28	46,89	46,85	46,72	58
59	54,24	54,08	53,54	47,92	47,87	47,73	59
60	55,70	55,51	54,89	49,01	48,96	48,79	60
61	57,27	57,04	56,31	50,19	50,13	49,93	61
62	58,95	58,68	57,82	51,44	51,37	51,15	62
63	60,75	60,44	59,42	52,79	52,71	52,45	63
64	62,69	62,31	61,11	54,24	54,15	53,83	64
65	64,78	64,33	62,89	55,81	55,70	55,32	65
66	67,03	66,49	64,77	57,50	57,37	56,91	66
67	69,45	68,80	66,76	59,33	59,17	58,61	67
68	72,08	71,29	68,84	61,31	61,12	60,44	68
69	74,92	73,97	71,03	63,47	63,24	62,39	69
70	77,99	76,84	73,32	65,83	65,54	64,48	70
71	81,33	79,92	75,70	68,40	68,04	66,72	71
72	84,95	83,23	78,18	71,23	70,77	69,10	72
73	88,91	86,80	80,74	74,32	73,74	71,64	73
74	93,24	90,63	83,36	77,73	76,99	74,32	74
75	97,98	94,76	86,04	81,50	80,53	77,15	75
76	103,16	99,19	88,72	85,65	84,40	80,10	76
77	108,85	103,94	91,40	90,27	88,64	83,16	77
78	115,12	109,02	94,03	95,40	93,28	86,30	78
79	122,05	114,46	96,57	101,13	98,34	89,46	79
80	129,79	120,25	98,99	107,56	103,86	92,59	80
81	138,47	126,40	101,26	114,78	109,87	95,63	81
82	148,11	132,82	103,34	122,93	116,35	98,51	82
83	158,83	139,46	105,18	132,13	123,31	101,16	83
84	170,77	146,25	106,77	142,56	130,68	103,51	84
85	184,09	153,13	108,08	154,41	138,40	105,53	85
86	198,92	160,03	109,14	167,91	146,36	107,22	86

Il coefficiente da applicare è quello relativo all'età di calcolo dell'Assicurato. L'età di calcolo si ottiene applicando all'età computabile all'epoca della conversione un eventuale ringiovanimento o invecchiamento, differenziato per i due sessi e determinato in funzione dell'anno di nascita, secondo le modalità che seguono:

Maschi		Femmine	
Anno di nascita	Correzione dell'età computabile	Anno di nascita	Correzione dell'età computabile
Fino al 1941	+1	Fino al 1943	+1
Dal 1942 al 1951	0	Dal 1944 al 1950	0
Dal 1952 al 1965	-1	Dal 1951 al 1964	-1
Dal 1966 in poi	-2	Dal 1965 in poi	-2

N.B.: il coefficiente di conversione relativo all'opzione di rendita reversibile verrà comunicato a richiesta, indicando la data di nascita ed il sesso della seconda testa, nonché la percentuale di reversibilità. Parimenti, il coefficiente di conversione relativo a rateazioni della rendita diverse da quella semestrale posticipata verrà comunicato a richiesta.

**Rb Vita S.p.A.**

Fondata nel 1975

Capitale Sociale interamente versato € 114.400.000,00

Sede Sociale e Direzione Generale:

Corso Italia 23, 20122 Milano

Telefono 02.72.16.1 - Telefax 02.72.16.53.04

Registro imprese di Milano, Codice Fiscale e Partita IVA

n. 02914890153 - REA di Milano n. 907713

Autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con Decreto

Ministero 01.08.1979

Società rientrante nell'area di consolidamento del bilancio

del Gruppo Ras